

*Ministero della Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO



Numero di protocollo: AMM29/07/14.018652E

Al Consiglio nazionale forense

4/2-29

e p.c.
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ROMA

OGGETTO: Scherma di regolamento recante: "Disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari."

Si trasmette lo schema di regolamento in oggetto e la relativa relazione illustrativa, per il parere prescritto dall'art. 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Domenico Carcano



m_eg.LEG.28/07/2014.0006737.0

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari"



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata condelai sensi del predetto articolo;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.

Art. 2 *(Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario)*

1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
 - a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 3 *(Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario)*

1. L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure

- della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.
2. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.
 3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - b) il punteggio di laurea;
 - c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e contabilità di Stato;
 - d) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

Art. 4

(Durata dell'attività di praticantato)

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.
2. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno quattro mesi.

Art. 5

(Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato)

1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che ne fanno richiesta.
2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

Art. 6

(Criteri per la selezione dei praticanti avvocati)

1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli

esami indicati all'articolo 3, comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Art. 7

(Attività del praticante avvocato)

1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il praticante avvocato assiste altresì all'attività di cancelleria funzionale alla formazione forense.
2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
3. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.
4. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato di cui all'articolo 41, comma 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 24'.
5. L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.
6. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.
7. L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.
8. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 3 comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa procura.
9. Ogni quattro mesi dall'inizio del tirocinio presso l'ufficio giudiziario il praticante avvocato redige e trasmette al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.
10. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 9, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti.

Art. 8

(Clausola di invarianza)


1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL GUARDASIGILLI





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: relazione illustrativa allo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari"

Premessa

Il presente decreto ministeriale dà attuazione all'art. 44 della legge 247/2012 recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense che rimette ad un decreto del Ministro della giustizia la regolamentazione dell'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.

Le linee di fondo che definiscono il presente provvedimento sono le seguenti.

- 1) Il decreto si innesta nel sistema tracciato dagli articoli 37 del decreto legge 98/11 (convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) e 73 del decreto legge 69/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 89/2013). Si è quindi ritenuto di non delineare un terzo tipo di percorso formativo presso gli uffici giudiziari, ma di coordinare la presente disciplina regolamentare con i principi dettati dalle predette disposizioni primarie.
- 2) Con particolare riferimento all'art. 73 del DL 69/2013, si fa presente quanto segue.
 - a) sono stati trasfusi nel decreto ministeriale i criteri di preferenza previsti dall'art. 73, che opereranno nel caso in cui non sia possibile accogliere tutte le richieste di tirocinio inoltrate al singolo ufficio giudiziario, ad esempio per mancanza di un numero sufficiente di magistrati disponibili a svolgere l'attività di formatore. Non si è ritenuto, invece, di poter attribuire ai predetti criteri (media di alcuni esami, voto di laurea e età anagrafica) il carattere preclusivo della possibilità di accedere al tirocinio, ritenendo che l'art. 44 della legge forense attribuisca a ciascun praticante avvocato un vero e proprio diritto di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari.
 - b) Si è inoltre previsto, analogamente a quanto disciplinato dall'art. 73, che un magistrato non possa rendersi affidatario di più di due tirocinanti, al fine di garantire l'effettività della formazione. A fini del rispetto del suddetto numero massimo, è previsto che vengano computati anche gli stagisti ex artt. 73 e 37.

- c) La disciplina di cui all'art. 73 è stata recepita anche sotto il profilo delle modalità di svolgimento dell'attività formativa, in particolare per quanto riguarda i limiti di accesso ai singoli fascicoli e i casi di conflitto di interesse.
- d) Rimane fermo che lo svolgimento del praticantato forense a norma del presente regolamento : in assenza dei requisiti previsti dall'art. 73 non consentirà al praticante di godere dei benefici previsti da quest'ultima disposizione; ciò ovviamente anche con riferimento al caso in cui il praticantato venga svolto presso un ufficio giudiziario non incluso tra quelli previsti dalla norma anzidetta.
- e) Infine, si è ritenuto di prevedere che il praticante avvocato sia munito dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), dell'Ordinamento Giudiziario, ritenendo che tale disposizione sia portatrice di un principio generale a tutela delle esigenze di riservatezza che contrassegnano l'attività giudiziaria.

3. Quanto alla compatibilità della presente disciplina regolamentare con l'art. 37 del D.L. 98/2011, si fa presente che - sempre al fine di non delineare un *tertium genus* di percorso formativo - si è scelto di consentire l'attività di praticantato presso quasi tutti gli uffici giudiziari compresi nel predetto art. 37. Si è infatti escluso il tirocinio presso l'ufficio del giudice di pace, composto esclusivamente da giudici onorari, per la considerazione che la giurisdizione ordinaria in primo grado è esercitata anche dai Tribunali e quindi è opportuno che la pratica sia effettuata presso i giudici professionali. Lo stesso ragionamento non può essere trasposto per le commissioni tributarie, peraltro espressamente incluse nel predetto art. 37, perché nei gradi di merito la giurisdizione tributaria è esercitata esclusivamente da queste ultime.

Per quanto riguarda, invece, il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche e il Commissario per gli usi civici, si è ritenuto di non inserirli in considerazione della estrema settorialità delle rispettive competenze.

Ne consegue che il praticante ha diritto (nei limiti e coi criteri stabiliti dall'art. 6) di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari indicati nel presente schema di regolamento, anche se non è in possesso dei requisiti di merito previsti dall'art. 73 e sebbene l'ufficio prescelto non abbia stipulato le convenzioni ex art. 37.

Da ultimo si rileva che il presente schema di regolamento non si occupa di fissare i rapporti tra il tirocinio presso gli uffici giudiziari e i corsi di formazione professionale, posto che tale materia dovrà costituire oggetto di un autonomo decreto del Ministro della giustizia, previsto dall'art. 41 della legge n. 247 del 2012.

Ciò premesso, si illustrano le singole norme del provvedimento.

Articolo 1 (Oggetto)

Definisce l'ambito applicativo del regolamento.

Articolo 2 (Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario)

Può essere ammesso al tirocinio colui che è iscritto al registro dei praticanti e che è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e cioè che non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Non si è ritenuto di imporre la coincidenza tra ufficio giudiziario in cui si svolge l'attività di praticantato e ordine fiorense presso il cui registro il praticante è iscritto, per consentire la massima flessibilità e possibilità di espansione dell'istituto del tirocinio fiorense.

Articolo 3 (Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario)

La disposizione individua gli uffici giudiziari presso i quali può essere svolto il tirocinio.

La domanda può essere redatta sia su supporto cartaceo che in formato digitale e il possesso dei requisiti può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445/2000).

Articolo 4 (durata dell'attività di praticantato):

L'attività di praticantato non può protrarsi per più di dodici mesi (ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. b, legge 247/2012).

È previsto inoltre che il praticante avvocato possa proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici giudiziari diversi da quello in cui l'ha iniziata; tuttavia, per consentire un minimo di continuità all'attività formativa, si è prevista una durata minima di quattro mesi come condizione per il riconoscimento ai fini dell'art. 41 comma 6 legge 247/12.

Articolo 5 (Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato):

Per garantire l'effettività della formazione è previsto, confermando la scelta compiuta dal legislatore primario di cui all'art. 73 del DL 69/2013, che ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Inoltre, per agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi può essere affidato al magistrato formatore un altro tirocinante.

Articolo 6 (Criteri per la selezione dei praticanti avvocati):

La previsione di criteri di selezione si impone per la necessità di regolare il caso in cui i praticanti avvocati (ivi inclusi gli stagisti previsti dagli artt. 37 e 73) che chiedono di svolgere il tirocinio presso l'ufficio giudiziario siano, in relazione ai magistrati che hanno manifestato la propria disponibilità, in numero superiore a quello che può essere ammesso.

Pertanto, sono stati mutuati i criteri (media di alcuni esami; punteggio di laurea; età anagrafica) che l'art. 73 prevede come requisiti di legittimazione, mentre il presente decreto (in assenza di una norma primaria che lo consenta) li configura quali criteri di preferenza. Rispetto a quanto previsto dall'art. 73, sono state aggiunte due materie (diritto dell'Unione europea e contabilità di Stato) in considerazione della loro rilevanza per la formazione professionale del legale.

Articolo 7 (Attività del praticante avvocato):

Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario e, sotto la sua guida, studia i fascicoli, approfondisce le questioni sul piano giurisprudenziale e dottrinale, assiste alle udienze ed alle camere di consiglio e all'attività di cancelleria che sia funzionale alla formazione fiorense.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 41 comma 4 legge 247/2012, si prevede che il tirocinio può essere svolto anche contestualmente all'attività di lavoro subordinato pubblico e privato, con l'unico limite che le due attività siano concretamente compatibili.

Il magistrato affidatario può stabilire di volta in volta le modalità di accesso ai fascicoli, tenendo presente ovviamente le eventuali esigenze di speciale riservatezza.

È fatto divieto al praticante di occuparsi dei fascicoli rispetto ai quali è configurabile un suo conflitto di interessi, ricomprendendo in questa ipotesi anche i fascicoli trattati dall'avvocato presso il quale è iscritto.

Per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici, anche in questo caso si è ripetuto quanto previsto dall'art. 73 DL 69/2013, e cioè che le amministrazioni competenti devono consentire al praticante di usufruire dei sistemi informatici.

Considerato che a norma dell'art. 41, comma 12, legge 247/12 il praticante avvocato può essere abilitato ad esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica (sempre che siano decorsi almeno sei mesi dall'inizio della pratica stessa), si è previsto - al fine di non compromettere l'immagine di terzietà dell'ufficio giudiziario - che il tirocinio non può essere svolto presso l'ufficio in cui il praticante svolge attività professionale.

Alla stessa esigenza risponde il comma 8 dell'articolo in commento: l'attività di praticantato può essere svolta anche presso una procura della Repubblica e, in tal caso, si è previsto che il tirocinante (se prosegue il suo tirocinio presso il corrispondente ufficio giudicante) non possa avere accesso ai fascicoli che ha esaminato durante la pratica svolta presso l'ufficio requirente.

Ogni quattro mesi dall'inizio del tirocinio presso l'ufficio giudiziario il praticante avvocato redige e trasmette al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 9, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti.

Articolo 8:

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.